



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere connesse, denominato "Venusia", da realizzare nei comuni di Venosa, Maschito, Rapolla e Melfi (PZ).
Progetto presentato dalla RWE Renewables Italia S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notaruzzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" ed, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'articolo 25, rubricato "Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA";

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTA la nota n. 17949 del 29 luglio 2022, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico denominato "Venusia", da realizzarsi nei comuni di Venosa (PZ) e Maschito (PZ) con parte delle opere di connessione localizzate nei comuni di Rapolla (PZ) e Melfi (PZ), proposto da E.on Climate & Renewables Italia S.r.l. (ora RWE Renewables Italia S.r.l.);

RILEVATO che il progetto, nella versione originaria, prevedeva la realizzazione di 10 aerogeneratori (ciascuno dei quali alto al mozzo 112 metri e con rotore del diametro di 150 metri per un'altezza complessiva di 187 metri) - di cui sei da collocarsi nel comune di Venosa e quattro nel comune di Maschito - di potenza unitaria pari a 4,5 MW, per una potenza complessiva di 45 MW e relative opere annesse e di interconnessione alla rete di trasmissione nazionale;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la E.on Climate & Renewables Italia S.r.l., con nota del 19 giugno 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 21 giugno 2019;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, il proponente ha presentato una modifica progettuale, in esito alla quale si prevede, in particolare, la riduzione del numero degli aerogeneratori da 10 a 8;

VISTA la nota n. 3453-P del 2 febbraio 2021, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in merito al progetto qui in esame;

VISTO il parere n. 256 del 9 maggio 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, *"come rimodulato secondo le integrazioni volontarie presentate dal proponente inerenti la revisione delle opere di rete e la rinuncia a due aerogeneratori in progetto, PEVE05 e PEVE10"*;

VISTA la nota n. 23904 del 23 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere contrario sull'impianto in esame, basato anche sul parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata reso con nota n. 4048 dell'8 maggio 2020;

RILEVATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle Linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, nell'ambito di un'area vasta pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori che, nel caso specifico, risulta pari a 9,3 chilometri;

PRESO ATTO, altresì, che il Ministero della cultura ha rilevato, nell'ambito territoriale di riferimento, la presenza di *"importanti beni quali il Castello di Venosa e la rete di masserie con i quali l'impianto di progetto andrebbe a interferire in maniera decisa"*;

PRESO ATTO, inoltre, che la realizzazione dell'impianto determinerebbe, ad avviso del Ministero della cultura, una *"forte alterazione dei valori culturali, comunque presenti, in quanto il contrasto con la tutela dei beni culturali non è legato alla diretta incidenza degli aerogeneratori su beni o aree vincolate"*;

PRESO ATTO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, nel citato parere prot. n. 4048 dell'8 maggio 2020 ha evidenziato il contrasto del progetto in esame con la citata legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2015, n. 54, in quanto le opere ricadono all'interno delle fasce di rispetto di cui all'Allegato A della citata legge regionale (con riguardo, in particolare, ai centri storici ed ai centri urbani posti nelle vicinanze);

TENUTO CONTO, inoltre, che il Ministero della cultura ha rilevato che *"una ridotta porzione di strada di accesso all'aerogeneratore PEVE 07" ricade "all'interno di aree gravate da uso civico"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che il citato Dicastero ha rappresentato che le aree coinvolte dalla realizzazione dell'opera qui in esame sono interessate da procedimenti *in itinere* di tutela archeologica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera *m*) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in particolare, che, con deliberazione della regione Basilicata n. 754 del 3 novembre 2020, è stata approvata, tra le altre, la proposta di zona di interesse archeologico ai sensi del menzionato articolo 142, comma 1, lettera *m*), dell'*Ager Venusinus*, nel cui ambito ricade il parco eolico;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "*Burden sharing*";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di almeno 1 GW a partire dall'anno 2021 e che, sulla stessa linea, il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

PRESO ATTO che il menzionato parere n. 256 del 9 maggio 2022 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli paesaggistici e ambientali esistenti, e che l'area di progetto risulta esterna ad aree naturali protette e ad aree della Rete Natura 2000;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO che il proponente, come risulta dal citato parere n. 256 del 9 maggio 2022, adottato dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, nell'ambito della documentazione integrativa volontaria prodotta ha proposto la modifica di un breve tratto della viabilità per l'aerogeneratore PEVE07 al fine di escludere l'interessamento di terreni gravati da usi civici;

PRESO ATTO che, come rappresentato dal Ministero della Cultura, nel citato parere tecnico istruttorio, il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, con nota prot. n. 9430 del 13 gennaio 2021, ha chiarito che la deliberazione di Giunta regionale n. 754 del 3 novembre 2020, "(...) nell'approvare - previa validazione del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del PPR - le proposte di delimitazione di 5 aree di interesse archeologico ex articolo 142, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 42/2004, raggruppate sotto la denominazione di Ager Venusinus (ovvero: Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantino, Coprensorio melfese, Via Appia) non rende automaticamente efficace il vincolo predetto e quindi l'obbligo della procedura di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del Codice (...)";

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere, ha sottolineato che "è stato verificato a livello nazionale il rispetto del D.Lgs. 42/2004 e a livello regionale della L.R. 54/2015 con le interferenze puntuali sia per gli ambiti naturali (alcuni boschi e attraversamenti del reticolo idrografico) che culturali e riscontrato che l'area rientra in un settore territoriale libero da vincoli archeologici";

CONSIDERATO che, con riferimento agli eventuali impatti cumulativi, la Commissione tecnica ha rilevato che "le dimensioni del Parco Eolico risultano assorbite dal paesaggio che per le sue caratteristiche offre condizioni percettive favorevoli per l'inserimento dello stesso, schermato dalla distanza e, laddove visibile, non creerà alterazione della percezione degli elementi di interesse paesaggistici e dei segni che caratterizzano i luoghi, diventando essa stessa al pari degli altri parchi ormai esistenti da tempo parte di un paesaggio fortemente connotato dalla presenza del vento";

CONSIDERATO che il progetto ricade in un'area classificata, a livello urbanistico, come zona E agricola e che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO, altresì, che, come evidenziato dalla citata Commissione tecnica, dai servizi *webgis* del Geoportale della regione Basilicata risulta che gli aerogeneratori ricadono in aree idonee all'installazione di impianti FER;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a vincolo o nelle immediate vicinanze delle stesse, come confermato dal Ministero della cultura, nel citato parere n. 23904 del 23 giugno 2022;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è intervenuto l'assessore all'ambiente ed energia della regione Basilicata dott. Cosimo Latronico in rappresentanza del Presidente Gen. Vito Bardi.

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato "Venusia", da realizzarsi nei comuni di Venosa (PZ) e Maschito (PZ) con parte delle opere di connessione localizzate nei comuni di Rapolla (PZ) e Melfi (PZ), della RWE Renewables Italia S.r.l., come rimodulato secondo le integrazioni volontarie presentate dal proponente inerenti alla revisione delle opere di rete e alla rinuncia a due aerogeneratori in progetto, PEVE05 e PEVE10, e a condizione che vengano rispettate le integrazioni volontarie presentate dal proponente e le prescrizioni espresse nel parere n. 256 del 9 maggio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI